

6.2.2 - Trattamenti a sostegno del salario

Tra le prestazioni a sostegno o sostitutive del salario, vengono annoverati i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati.

Trattamenti di disoccupazione

A seguito degli accertamenti dello stato di grave crisi dell'occupazione intervenuti con decreti ministeriali durante l'anno 2003, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini operanti in specifiche aree comunali diverse, sono stati emanati numerosi decreti dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzazione alla corresponsione del "trattamento speciale edilizia" nella misura prevista dall'art.7 della legge n.223/1991. Tali decreti hanno fissato la decorrenza della prestazione, previsto una serie di proroghe e stabilito un limite temporale massimo alle stesse.

Relativamente alla disoccupazione speciale Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2003 "Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale".

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della Legge n. 289/2002, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori già beneficiari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, concessi con vari decreti interministeriali fino al 31 dicembre 2002. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento.

Le proroghe dei trattamenti in parola sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, c. 1, della Legge n. 289/2002 ed il conseguente onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione.

Ai fini del rispetto dei limiti suddetti l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Come si rileva dalla tabella PS. 19 in Appendice, nel biennio analizzato la spesa complessivamente pagata dal sistema previdenziale per i trattamenti di disoccupazione è aumentata del 4,9%, passando da 3.788 milioni di euro nel 2002 a 3.973 milioni di euro nel 2003.

Trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni

Nel corso del 2003, con successivi decreti ministeriali, sono stati prorogati numerosi trattamenti straordinari di integrazione salariale e sono inoltre stati emanati i seguenti provvedimenti:

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 dicembre 2003 "Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività" (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003*). Il decreto, in vista della riforma dell'indennità ordinaria di disoccupazione e del-

l'imminente riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, disciplina l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione e alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui ai decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2003, n. 31937 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il decreto autorizza, per il periodo 2 novembre 2002 - 1° novembre 2003, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gepco Salc S.p.A. per un totale di 301 unità. L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2003, n. 31939 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della Legge 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Federici Stirling S.p.A., per il periodo 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003, per un totale di 127 unità. L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2003, n. 32126 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 266 dipendenti dal Consorzio Nazionale Concessionari per il periodo 1.11.2002 – 31.10.2003. L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2003, n. 32268 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 476 dipendenti dalla T.F.S. Tecno Field Services S.p.A., per il periodo 27.01.2003 – 26.07.2003. L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2003, n. 32268 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 476 dipendenti dalla T.F.S. Tecno Field Services S.p.A., per il periodo 27.01.2003 – 26.07.2003. L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nel-

l'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

— Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 giugno 2003, n. 32534 "Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970". Il presente decreto autorizza, ai sensi dell' art. 41, c. 1, della Legge n. 289/2002, in deroga della normativa vigente in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato coinvolte nel cambio di appalto di cui all'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono, altresì, ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 e per un numero massimo di 150 unità, i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. Il limite di spesa è di € 13.000.000 ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'andamento dei flussi di spesa.

— Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2003, n. 32887 "Trattamento straordinario di integrazione salariale". Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 luglio 2004, a favore di un massimo di 559 lavoratori dipendenti dalla ditta Grande Distribuzione Avanzata S.p.A.. L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della Legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

— Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 ottobre 2003, n. 32898 "Trattamento straordinario di integrazione salariale". Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della Legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 2 luglio 2003 – 1° luglio 2004, in favore di un massimo di 1750 lavoratori dipendenti dalla ditta Scarl Coopcostruttori. L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis della Legge n. 160/1988.

— Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2003, n. 33125 "Trattamento straordinario di integrazione salariale". Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004, per un massimo di 835 lavoratori dipendenti dalla ditta Portovesme S.r.l..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2003, n. 33128 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004, per un massimo di 468 lavoratori dipendenti dalla ditta Olcese S.p.A.. L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 novembre 2003, n. 33153 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2004, per un massimo di 251 lavoratori dipendenti dalla ditta Montefibre S.p.A.. L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 novembre 2003, n. 33160 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004, per un massimo di 281 lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura del Crati S.r.l.. L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 novembre 2003, n. 33212 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 agosto 2003 al 18 agosto 2004 per un massimo di 227 lavoratori dipendenti dalla ditta Gino Pompeii S.a.s.. L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2003, n. 33382 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 per un massimo di 246 lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Cisaglob S.p.A.. L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2003, n. 33386 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 2003 al 29 febbraio 2004 per un massimo di 285 lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.. L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2003, n. 33390 “Trattamento straordinario di integrazione salariale”. Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 19 giugno 2003 - 18 giugno 2004 in favore dei dipendenti della ditta Rete Gamma S.p.A. e per un massimo di lavoratori indicati nell’elenco allegato al provvedimento. L’INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all’esonero dal contributo addizionale di cui all’art. 8, c. 8-bis, della Legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell’arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

La tabella PS. 3 mostra, per ogni tipologia di trattamento previdenziale, la distribuzione del numero o delle giornate/ore di prestazione e dei relativi importi pagati dal sistema previdenziale: con riferimento alla cassa integrazione guadagni è da rilevarsi l’aumento del numero delle ore integrate (+ 46,3%) a fronte di un quasi pari aumento degli importi erogati (+40,7%).

Indennità di mobilità

Tra i provvedimenti emanati sulla materia vanno ricordati:

– Decreto Legge 14 febbraio 2003, n. 23 convertito con modificazioni nella Legge 17 aprile 2003, n. 81 “Disposizioni urgenti in materia di occupazione”. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, aventi almeno 1000 unità lavorative, il decreto dispone che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, nel limite massimo di 550 lavoratori, i benefici economici e contributivi di cui all’art. 8, c. 4, ed all’art. 25, c. 9, della Legge n. 223/1991 ai datori di lavoro acquirenti. Le suddette agevolazioni sono riconosciute previa verifica dei seguenti presupposti:

- che l’imprenditore acquirente non si trovi nella situazione definita dall’art. 8, c. 4-bis, della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale consenta il recupero occupazionale dei lavoratori.

La legge di conversione introduce nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga. In particolare, estende il beneficio in questione, di cui all’art. 1-septies, del Decreto Legge n. 78/1998, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 176/1998, nel limite di 7.000 unità, in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fino alla data del 15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, compresi quelli inerenti la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità lunga.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 maggio 2003, n. 32389 “Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del Decreto n. 30955 del 18

aprile 2002”. Il decreto dispone, ai sensi dell’art. 41, c. 1, della Legge n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento di mobilità, in favore di 406 lavoratori già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2002, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 30955 del 18 aprile 2002. La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, indicate nel Decreto Interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni dandone riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 luglio 2003 “ Piano di riparto delle 7000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all’art. 1-bis del Decreto Legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 81/2003”. Il decreto determina la ripartizione delle 7.000 unità di mobilità finalizzata al pensionamento attribuite a diverse imprese o gruppi di imprese ai sensi dell’ art. 1-bis del Decreto Legge n. 23/2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 81/2003. Delle suddette unità, 2400 sono attribuite al Gruppo Fiat.

Per quanto concerne l’indennità di mobilità, la Tabella PS. 3 mostra che l’erogazione complessiva passa da 840 milioni di euro nel 2002 a 866 milioni di euro nel 2003, così come il numero dei mesi indennizzati si riduce da 1.197 del 2002 a 1.167 del 2003.

6.2.3 Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali

Un’area che viene presentata, a partire da questa edizione, in maniera autonoma rispetto al sistema complessivo di protezione sociale è quella del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Si tratta di un settore storicamente caratterizzato dal ruolo primario dei Comuni quali soggetti erogatori, in forma diretta o indiretta, di servizi sociali alle persone e alle famiglie e, attualmente, in virtù della riforma del titolo V della Costituzione, da una funzione legislativa esclusiva a carico delle regioni.

Le prestazioni reali (non monetarie) delle amministrazioni comunali sono complessivamente stimate, attraverso la rilevazione rapida dell’Istat sui certificati di bilancio, in 6.989 milioni di euro nell’anno 2001. Rispetto al totale della spesa sociale, calcolata secondo il conto Sespross, si tratta del 2,53 per cento (il 22,9 per cento escludendo dal conto Sespross le voci per funzioni di “malattia” e “vecchiaia”). Peraltro, la frammentarietà che caratterizza il settore rappresenta un limite alla possibilità di stimare attraverso l’analisi dei bilanci consuntivi dei Comuni corrette informazioni sulla spesa. Tradizionalmente, infatti, anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione, gli interventi della specie, che costituiscono la parte principale del sistema integrato di interventi sociali, sono stati contraddistinti da una limitata standardizzazione e, soprattutto, da una forte differenziazione dei modelli organizzativi da regione a regione.

Nella presente sezione si presentano i dati relativi al finanziamento dei servizi territoriali provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali istituito con legge 27 dicembre 1997 n. 449, pari nel 2003 a 1.716 milioni di euro.

Tabella PS. 14 – RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNI 2001-2003 (euro)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2001	2002	2003
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	475.656.804	487.535.313	678.279.253
Tipologia Intervento:			
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi			
Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)			
Assegni ai nuclei familiari (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448)			
Assegni di maternità (art. 66, legge 23 dicembre 1998, n. 448)			
Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (art. 39, legge 28 dicembre 2001, n. 448)			
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	757.760.410	771.461.269	896.823.876
Fondi destinati ai Comuni	225.226.854	266.543.405	44.466.939
Tipologia Intervento:			
Finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997 e finanziamento (anni 2001 e 2002) del reddito minimo di inserimento			
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	36.898.263	66.697.494	96.985.863
TOTALE	1.495.542.332	1.592.237.482	1.716.555.931

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.2.4 Dalle leggi di settore alla legge quadro 328/2000, alla modifica del Titolo V della Costituzione

La condizione di frammentarietà che caratterizza il settore dell'assistenza sociale va ricondotta principalmente allo stratificarsi delle normative regionali che prende il via dal conferimento di funzioni amministrative a Regioni ed Enti locali della seconda metà degli anni settanta (D.P.R. 616/1977). Tale normativa regionale ha disegnato, nel corso di 27 anni di attività, modelli di gestione dei servizi diversamente articolati, che alla fine degli anni Novanta evidenziavano opzioni divergenti: da soluzioni a forte centralità comunale si passa a schemi che privilegiano la dimensione associativa dei comuni o addirittura la cessione della gestione ad enti terzi (ausl) o ad enti appositamente costituiti (consorzi); da modelli che integrano il privato sociale nelle funzioni di erogazione del servizio si passa ad alternative che esaltano la funzione dello stesso soggetto privato, fino al suo diretto coinvolgimento nella programmazione degli interventi sul territorio.

In questo quadro si inserisce la legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che formalizza la volontà di dare al settore un assetto coerente, unitario ed efficace. La rilevanza di tale innovazione, specie alla luce della parcellizzazione normativa e organizzativa, appare anche più evidente se si considera che la precedente legge statale risale al governo Crispi (legge 17 luglio 1890 n. 6972).

Alla luce di questi precedenti, la legge n. 328/2000 enfatizza i principi dell'integrazione e del decentramento dei servizi, fondandosi su un forte impianto di programmazione sociale discendente, dallo Stato alle “zone”, da identificare quale dimensione ottimale di offerta dei servizi.

Il principio dell'integrazione consiste nella messa in rete dei settori di attività degli enti locali nella materia sociale (servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, assistenza socio-educativa, assistenza residenziale o semiresidenziale, centri di promozione sociale), ma anche nel rafforzamento della cooperazione tra attori istituzionali e soggetti del terzo settore.

Il principio del decentramento è un riconoscimento del processo di evoluzione dei servizi sociali, che si è sviluppato nella pratica degli enti locali (e in particolare nei Comuni), ma anche un'adesione coerente con le trasformazioni degli assetti istituzionali della seconda metà degli anni Novanta.

Il metodo indicato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è quello della programmazione sociale *top down* (piano sociale nazionale, piano sociale regionale, piano di zona) e dell'adozione di regolamenti governativi per l'individuazione di determinati profili del sistema (requisiti strutturali e accreditamento, professioni sociali ecc.).

In alcune regioni è già possibile trovare piani di “seconda generazione” (Lazio, Abruzzo, Toscana e Liguria) o comunque piani di programmazione di politica sociale antecedenti alla L. 328 (Basilicata, Umbria, P.A. Bolzano). In altre regioni la legge ha rappresentato una sollecitazione all'adozione di nuovi strumenti di pianificazione (Marche, P.A. Trento), oppure di programmi di attuazione (Friuli Venezia Giulia) e linee guida per la programmazione sociale (Campania). In taluni casi, con un'impostazione autonoma rispetto ai contenuti della L. 328, si è optato per un'integrazione totale tra il settore sociale e quello sanitario (Lombardia, Veneto, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia). Sono poche le Regioni che non hanno adempiuto alla propria programmazione sociale (Sicilia, Sardegna).

Tabella PS. 15 – NORMATIVE E PIANI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000

REGIONE	NORMATIVA DI RECEPIMENTO L. 328/2000	LINEE GUIDA REGIONALI	PIANI REGIONALI
Abruzzo		DGR 804/2002 "Guida per la predisposizione e approvazione del piano di zona dei servizi sociali 2002-2004"	DGR 69-8/2002 "Piano Sociale Regionale 2002-2004"
Basilicata			DCR 1280/99 "Piano regionale socio-assistenziale 2000-2002"
Calabria	LR 23/03 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della L. 328/00)"		
Campania		DGR 1826/2001 "Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali" DGR 1874/2002 sull'approvazione dei piani di zona	
Emilia-Romagna	LR 2 /2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	DGR 392/2002 "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei piani di zona"	
Friuli-Venezia Giulia	DGR 1891 /2002 "Programma per la prima attuazione della legge 328/2000"		
Lazio		DGR 860/2001 "Determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione del fondo per l'attuazione del primo piano socio assistenziale 2001" in allegato "Linee guida ai Comuni per l'esercizio delle funzioni sociali"	DGR 1408 /2002 "Approvazione schema di piano socio-assistenziale 2002-2004"
Liguria			DCR 65/2001 "Piano triennale dei Servizi Sociali 2002/2004"
Lombardia			DGR VII/462 /2002 "Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004"
Marche		DGR 1670/2001 "Linee guida per l'attuazione del piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali" DGR 1968/2002 "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003"	DCR 306/2000 "Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002"

segue: Tabella PS. 15 – NORMATIVE E PIANI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000

REGIONE	NORMATIVA DI RECEPIMENTO L. 328/2000	LINEE GUIDA REGIONALI	PIANI REGIONALI
Molise			In elaborazione il piano sociale regionale con riferimento alla LR 1/2000 di riordino delle attività socio-assistenziali
Piemonte	LR 1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali"		
Prov. Bolzano			DGP 5513 /1999 "Piano Sociale provinciale 2000-2002"
Prov. Trento			DGP 581/2002 "Piano sociale e assistenziale per la provincia 2002-2003: linee guida e misure attuative"
Puglia	LR17/03 "Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia"		
Sardegna	Bozza di delibera "Adeguamento della LR 4/88 e predisposizione del Piano regionale socio-assistenziale 2003-2005 alla luce delle indicazioni della L. 328/2000"		DCR del 29/07/1998 "Piano socio-assistenziale per il triennio 1998-2000" prorogato al 31/12/2002 con LR 7/2002 art. 27 comma 21 (legge finanziaria)
Sicilia			DGR luglio 2002 "Verso il Piano Regolatore Sociale della Regione Siciliana"
Toscana		DCR 60 del 09/04/2002 "Linee guida per la formazione del piano integrato sociale regionale 2002-2004"	DCR 122/02 "Piano integrato sociale regionale 2002-2004"
Umbria		DGR 649/2000 "Indicazioni per la definizione dei piani di zona"	DCR 759 /1999 "Piano sociale Regionale 2000/2002"
Valle d'Aosta			LR 18 /2001 "Piano socio-sanitario 2002/2004"
Veneto	DGR 3/DDL del 25/01/2002 "Testo organico per le politiche sociali"		Proposta di Piano socio-sanitario 2003-2005 (Ottobre 2002)

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

La ricognizione del contenuto di questi atti formali in materia di programmazione sociale regionale mette in evidenza un sostanziale ricorso al catalogo di prestazioni enunciate al c. 4 dell'art. 22 della legge 328/2000:

1. segretariato sociale e servizio sociale professionale;
2. pronto intervento sociale per le emergenze personali e familiari;
3. assistenza domiciliare;
4. strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
5. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

È vero altresì che i singoli piani regionali focalizzano il sistema di interventi sulle specificità di bisogno sociale presenti in quell'area del paese, su un consolidato di prassi amministrative e, soprattutto, su una spesa storica determinata.

Sul percorso di attuazione della legge 328/2000 è intervenuta la riforma del Titolo V della Costituzione, che attribuisce una competenza esclusiva regionale in materia di legislazione sociale. Questa modifica, da un lato, ha bloccato il processo di implementazione della legge quadro, che vedeva nel potere regolamentare del governo uno strumento centrale (i già richiamati regolamenti su accreditamento, professioni sono rimasti inattuati), dall'altro, ha legittimato un primo nucleo di Regioni alla definizione di una propria legge regionale di riordino (Emilia Romagna, Puglia, Calabria e Piemonte, in ordine di approvazione).

6.2.5 Il Fondo nazionale per le politiche sociali e i livelli essenziali delle prestazioni

Il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito con legge 27 dicembre 1997 n. 449, trova nella cornice definita dalla legge 328/2000 una collocazione che ne esalta le funzioni di stanziamento finalizzato all'avvio o al consolidamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali. La norma identifica all'art. 20 le risorse che debbono afferire al Fondo nazionale per le politiche sociali, e ne prevede il riparto contestualmente alla definizione dei livelli essenziali di cui al sopra citato art. 22.

Tuttavia, sebbene il Fondo nazionale per le politiche sociali risulti pari alla sommatoria di una pluralità di finanziamenti di settore, con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) è stato stabilito che le risorse che ne costituiscono l'ammontare vi affluiscono senza vincolo di destinazione (Cfr. Tabella PS.14)⁽¹⁾.

Inoltre, la stessa legge finanziaria 2003 stabilisce, in conformità al nuovo assetto del Titolo V della Costituzione, una relazione diretta tra le risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali - anche tenendo conto delle altre risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli enti locali - e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. In tale maniera la legge ha inteso definire anche una procedura concordata tra Stato e Regioni, fondata sul presupposto di una leale collaborazione tra livelli di governo.

⁽¹⁾La modifica apportata con la legge finanziaria 2003 consente di ricostruire una serie storica delle risorse ripartite dal Fondo nazionale per le politiche sociali solamente per ente beneficiario (non più per categoria di beneficiari).

Tabella PS. 16 – NORME DI SETTORE I CUI FINANZIAMENTI SONO CONFLUITI NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

DISABILITÀ	Legge 5/2/1992, n. 104	“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” Somme destinate al funzionamento della Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap ed alla realizzazione di progetti sperimentali. Attività stabilite dalla legge 21 maggio 1998, n. 162. Agevolazioni per i genitori di persone handicappate, previste dall’art. 33 Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per le politiche dell’handicap e Commissione permanente di cui all’art.41.
	Legge 28/8/1997, n. 284	“Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.” Somme da corrispondere alle Regioni per le attività previste dall’art. 3 comma 1 Contributo annuo alla Federazione nazionale pro-ciechi, stabilito dall’art.3, comma 3.
	Legge 28/8/1997, n. 285	“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Somme da corrispondere alle Regioni per le attività stabilite all’art. 1
INFANZIA E ADOLESCENZA	Legge 23/12/1997, n. 451	“Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia”
	Legge 3/8/1998, n. 269	“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”
	Legge 31/12/1998, n. 476	“Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”
LOTTA ALLA DROGA	D.P.R. 9/10/1990, n. 309	“Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze ...”
	Legge 22/11/1990, n. 354	“Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sulla emarginazione”
	Legge 27/12/1997, n. 449	“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” Reddito minimo d’inserimento, istituito dall’art. 59, comma 47
POVERTÀ	Ordinanza P.C.M. 21 gennaio 2000 - G.U. 18 del 24-1-2000	“Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave emergenza riguardante le persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza fissa dimora”
	Legge 6/3/1998, n. 40	“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito dall’ art. 43, comma 1
POLITICHE MIGRATORIE	D.Lgs. 25/7/1998, n. 286	Art. 45 (fondo nazionale per le politiche migratorie)
VOLONTARIATO	Legge 11/8/1991, n. 266	“Legge quadro sul volontariato” Fondo per il volontariato, istituito dall’articolo 12, comma 2
	Legge 27/7/1994, n. 465	“Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l’anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato” Spese per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato e per la Conferenza nazionale del volontariato, previste dall’art. 4
	Legge 15/12/1998, n. 438 Legge 21/11/2000, n. 342 Legge 7/12/2000, n. 383 Legge 20/6/1997, n. 174	“Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale” Art. 96 - Finanziamento associazioni autoambulanze. Fondo per l’associazionismo. “Fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania”
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	Accantonamento	Quota da destinare alla copertura degli oneri di funzionamento del Dipartimento per gli Affari Sociali per il raggiungimento delle finalità previste dall’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
ONERI DI FUNZIONAMENTO	Legge 23/12/1998, n. 448	Art. 65 - Assegno al nucleo familiare
INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	Legge 8/3/2000, n. 53	Art. 66 - Assegno di maternità Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città

6.3. TRATTAMENTI INFORTUNI

Vengono esaminati in questa sezione gli Enti che erogano tali prestazioni: l'INAIL (Istituto nazionale infortuni sul lavoro), l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, istituiti ex d.lgs. 479/94 con compiti attribuiti alle ex Casse Marittime: Tirrena, Adriatica e Meridionale) e l'ENPAIA (ente che eroga prestazioni per infortuni sia professionali che extra professionali agli impiegati di aziende e consorzi agricoli).

Per quanto riguarda l'emanazione di atti amministrativi, sono stati adottati numerosi provvedimenti.

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000 sono stati emanati:

– DM 18/12/02 “Retribuzione convenzionale da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per i tecnici sanitari di radiologia medica”;

– DM 18/12/02 “Retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

– DM 31/10/02 “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Industria. Decorrenza 1/07/2002”;

– DM 31/10/02 “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Agricoltura. Decorrenza 1/07/2002”;

– DM 31/07/03 “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Industria. Decorrenza 1/07/2003”;

– DM 1°/08/03 “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Agricoltura. Decorrenza 1/07/2003”.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, L. 28/02/1986, n. 41 è stato emanato il DM 11/08/2003 “Determinazione della nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità con decorrenza 1/07/2003”.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n.38/2000:

– DM 16/06/2003 “Termine per la presentazione delle denunce retributive rese su supporto magnetico o in via telematica”. Il decreto, che ha approvato la delibera del Commissario straordinario dell'INAIL n. 454/2002, ha recepito, nell'ottica della speditezza e della semplificazione delle procedure, la proposta di ampliare i termini per la presentazione delle denunce retributive all'INAIL (art. 28 del DPR n. 1124/65) mediante supporti magnetici o in via telematica, anche al fine di agevolare i datori di lavoro negli adempimenti verso l'Istituto.

– DM 19/09/2003 “Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività di cui all'art. 12 del T.U. approvato con DPR 30/06/1965, n. 1124. Il decreto, che ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 376/2002 ha recepito, nell'ottica della speditezza e della semplificazione delle procedure, la proposta di razionalizzare e unificare i termini degli adempimenti indicati nel sopra citato art. 12 DPR n. 1124/65.

Premi

Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto Legislativo n. 38/2000:

– DM 19/05/2003 “Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle Gestioni Industria e Medici RX per gli anni 2000 e 2001”. Tale decreto è stato emanato al fine di stabilire la misura dell'addizionale sui premi assicurativi (0,88% per l'anno 2000 e 2,04% per l'anno 2001) a copertura degli oneri derivanti dall'indennizzo del “danno biologico”, introdotto dalla norma sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Decreto Legislativo n. 38/2000:

– DM 17/10/2003 “Incremento della quota capitaria annua dovuta a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai lavoratori autonomi agricoli per l'anno 2003”. Il decreto ha stabilito nell'8,33% la misura di incremento della suddetta quota capitaria per l'anno in corso, cioè pari ad un terzo della misura massima residua complessiva di incremento (25%) da poter applicare nel triennio 2003-2005, assumendo il

Tabella PS. 17. – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

	Anni	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	2002	1.926	-7.240
	2003	n.d.	n.d.
IPSEMA	2002	6	176
	2003	–	180
ENPAIA - Ass. Infortuni	2002	1	n.d.
	2003	4	n.d.

N.B. I dati INAIL per il 2003 non sono ancora pervenuti

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 18. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (importi in milioni di euro)

ENTE EROGATORE	Anni	Contributi	Variazioni % su anno precedente	Prestazioni	Variazioni % su anno precedente	Contributi per prestazione
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)
INAIL	2002	7.638		1.055		7,24
	2003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
IPSEMA - Gestione Infortuni	2002	61		10		5,87
	2003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ENPAIA - Ass. Infortuni	2002	10		5		2,08
	2003	10	-	7	45,8	1,43

N.B. I dati INAIL per il 2003 non sono ancora pervenuti.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 19. – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI – ANALISI RENDITE
(importi in milioni di euro)

ENTE EROGATORE	Anni	Assicurati	Variazione % su anno precedente	Numero di rendite liquidate	Variazione % su anno precedente	Assicurati per numero rendite	Importi medi delle rendite (in migliaia)	Variazione % su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)	(6)	(7)
INAIL	2002	18.619.900		1.168.520		15,93	3.904,03	
	2003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
IPSEMA - Gestione Infortuni	2002	42.195		5.171		8,16	5.035	
	2003	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ENPAIA - Assicurazione Infortuni	2002	34.840		16		2177,50	-	
	2003	34.840	-	16	-	2177,50	-	-

N.B. I dati INAIL per il 2003 non sono ancora pervenuti.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

medesimo criterio di ripartizione dell'incremento già disposto direttamente per il triennio 2000-2002 dall'art. 28 sopra citato. Detta norma è stata predisposta al fine del riequilibrio e del risanamento della gestione Agricoltura.

E' da segnalare, inoltre, l'emanazione della circolare n. 3 del 29/01/03 indirizzata all'INAIL, all'INPS e alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro, concernente la incumulabilità tra indennità di temporanea erogata dall'INAIL e indennità di malattia erogata dall'INPS, in caso di infortunio di lavoratore con più rapporti di lavoro part-time.

6.4. INCENTIVI ALLE IMPRESE

In materia legislativa nulla è innovato rispetto a quanto rappresentato nel 2002. Nel corso dell'anno 2003 tra i maggiori fatti amministrativi vanno, comunque, segnalati:

– il D.M. 25.2.03, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 76 del 1°4.2003, di conferma anche per l'anno 2002, della riduzione contributiva per il settore dell'edilizia, nella misura dell'11,50%, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 341 del 1995;

– il D.P.C.M. 30.12.03, pubblicato nella G.U. n.12 del 16.1.2004, di determinazione, per il triennio 2002/2004, del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della Legge n. 41/1986.

Nell'ambito dei provvedimenti disposti in caso di calamità, si segnalano le seguenti Ordinanze:

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2003, n. 3265 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

— Ordinanza n. 3266 del 7.3.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.4) di sospensione, fino al 30.6.2003, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, nelle isole Eolie, a seguito dei fenomeni vulcanici nell'isola di Stromboli. Il recupero delle somme sospese avviene senza sanzioni, interessi o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione.

— Ordinanza n. 3268 del 12.2.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 7) di sospensione, fino al 31.12.2003, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, nella regione Molise, a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003. Il recupero delle somme sospese avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione.

— Ordinanza n. 3279 del 10.4.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 8) di differimento, al 30.6.2003, del termine di versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, già sospeso con ordinanza n. 3253/2002 nella provincia di Campobasso a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002.

— Ordinanza n. 3280 del 18.4.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.7) di sospensione, fino al 31.12.2003, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, nella provincia di Foggia, a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003. Il recupero delle somme sospese avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione.

— Ordinanza n. 3281 del 18.4.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.7) di sospensione, fino al 31.12.2003, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, nella regione Abruzzo, a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003. Il recupero delle somme sospese avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte il periodo di sospensione.

— Ordinanza n.3282 del 18.4.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.14) di differimento al 31.3.2004, del termine di versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, già sospeso con ordinanza n. 3254/2002 nella provincia di Catania a seguito dell'attività vulcanica dell'Etna.

— Ordinanza n. 3300 dell'11.7.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.6) di ulteriore differimento, al 31.3.2004, del termine di versamento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL, nella provincia di Campobasso.

— Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003, n. 3305 “Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina”.